



D.M.O.V.M.

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE  
AMBIENTALE STRATEGICA DELLA PROVINCIA DI  
MASSA CARRARA**

## INDICE

Articolo 1 - Finalità della Valutazione ambientale strategica .....	3
Articolo 2 - Definizioni.....	3
Articolo 3 - Ambito di applicazione della VAS.....	4
Articolo 4 - Criteri per la definizione della Autorità Competente alla VAS.....	5
Articolo 5 - Autorità Competente alla VAS .....	6
Articolo 6 - Servizio VAS .....	6
Articolo 7 - Funzioni Autorità Competente.....	7
Articolo 8 - Funzioni Autorità Proponente.....	7
Articolo 9 - Funzioni Autorità Procedente .....	7
Articolo 10 - Nomina e Funzioni del Garante del Processo di VAS.....	7
Articolo 11 - Consultazione .....	8
Articolo 12 - Procedura per la Verifica di Assoggettabilità.....	8
Articolo 13 - Fasi del processo di VAS .....	9
Articolo 14 - Procedura della fase preliminare .....	9
Articolo 15 - Procedura ordinaria di VAS .....	10
ALLEGATO A - Autorità ambientali interessate da consultare nel processo di verifica di assoggettabilità e nel processo di VAS.....	12
ALLEGATO B - Categorie di pubblico da individuare nel Piano di Consultazione .....	13

## **Articolo 1 - Finalità della Valutazione ambientale strategica**

- 1. Il presente regolamento disciplina la procedura della Valutazione Ambientale Strategica, di seguito VAS, relativamente ai piani e programmi di competenza della Provincia.*
- 2. La procedura di VAS ha la finalità di promuovere la elaborazione, adozione e/o approvazione di piani e programmi, che possano avere effetti significativi sull'ambiente, secondo i principi comunitari che devono guidare l'azione pubblica in materia ambientale quali la precauzione, l'azione preventiva, la correzione in via prioritaria alla fonte dei danni causati all'ambiente, chi inquina paga, nonché la partecipazione del pubblico ai processi decisionali strategici.*

## **Articolo 2 - Definizioni**

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:*
  - a) **Piani e Programmi:** gli atti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Unione europea, nonché le loro modifiche, che sono elaborati, adottati o approvati dalla Provincia secondo il proprio statuto ed i relativi regolamenti vigenti;*
  - b) **Verifica di assoggettabilità:** il processo attivato allo scopo di valutare se un piano o programma o una sua modifica possa avere effetti significativi sull'ambiente e quindi debba essere assoggettato alla valutazione ambientale secondo le disposizioni del presente regolamento;*
  - c) **Valutazione ambientale:** è il processo interno al procedimento di approvazione del piano/programma consistente nella elaborazione di un rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter di decisione del piano/programma e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;*
  - d) **Autorità competente:** è la struttura della Amministrazione Provinciale, come organizzata dall'articolo 5 del presente regolamento, che effettua la verifica di assoggettabilità ed esprime il parere motivato nella procedura di VAS;*
  - e) **Autorità proponente:** è il settore della Amministrazione Provinciale o il soggetto pubblico/privato, che predispose il piano/programma;*
  - f) **Autorità procedente:** è l'organo della Amministrazione provinciale che adotta e/o approva il piano o il programma soggetto a VAS;*
  - g) **Documento Preliminare per la procedura di Verifica di assoggettabilità:** è il documento che illustra il piano o programma e che contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente, secondo i criteri individuati nell'allegato 1 della legge regionale 10/2010;*
  - h) **Rapporto ambientale preliminare:** è il documento per la fase preliminare del processo di VAS contenente a) le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma in termini di obiettivi generali e dei possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione, b) i criteri per l'impostazione del rapporto ambientale (indicatori, metodologia di valutazione degli impatti), c) le autorità ambientali interessate da consultare, d) le modalità di informazione e partecipazione del pubblico, e) le indicazioni sul monitoraggio del piano o programma;*

- i) **Rapporto ambientale:** è il documento che deve accompagnare la adozione/approvazione del piano/programma, secondo i contenuti dell'allegato 2 della legge regionale 10/2010;
- j) **Autorità ambientali interessate:** sono i soggetti pubblici comunque interessati agli impatti sull'ambiente di un piano o programma;
- k) **Pubblico interessato:** il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure, comprese le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e la conservazione degli interessi storico culturali e architettonici del territorio, nonché le organizzazioni sindacali, economiche e sociali, dei consumatori, maggiormente rappresentative nel territorio interessato dal piano/programma;
- l) **Piano di consultazione del processo di VAS:** è il piano che definisce modalità di informazione, consultazione e partecipazione delle Autorità ambientali interessate e del pubblico al processo di VAS come individuate nel piano stesso tenuto conto dell'allegato A al presente regolamento;
- m) **Consultazione:** processo costituito dall'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico finalizzato alla raccolta dei dati, alla valutazione dei piani e programmi e all'acquisizione di pareri;
- n) **Parere motivato:** il provvedimento approvato dalla Autorità Competente che conclude il procedimento di VAS, avente ad oggetto la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti della consultazione;
- o) **Dichiarazione di sintesi:** è il documento che accompagna il provvedimento di approvazione del piano/programma contenente la descrizione: a) del processo decisionale seguito; b) delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma; c) delle modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato; d) delle motivazioni e delle scelte di piano o programma anche alla luce delle possibili alternative individuate nell'ambito del procedimento di VAS;
- p) **Monitoraggio:** è l'attività successiva alla approvazione del piano programma secondo gli indirizzi contenuti nel Rapporto Ambientale ed attuata attraverso la predisposizione del Programma di Monitoraggio e i Rapporti Periodici di Monitoraggio di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 14 del presente Regolamento. Il Monitoraggio assicura: a) il controllo sugli impatti significativi derivanti, sull'ambiente, dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati; b) la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive.

### **Articolo 3 - Ambito di applicazione della VAS**

- 1.** In attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 10/2010 e considerate le competenze pianificatorie e programmatiche della Provincia, si prevede l'applicazione della procedura di VAS almeno ai seguenti piani e programmi e loro modifiche:
- a) Piano Territoriale di Coordinamento così come previsto dalla Programmazione regionale;
  - b) Piano faunistico venatorio così come previsto dalla Programmazione regionale;
  - c) Piano delle attività estrattive così come previsto dalla Programmazione regionale;

- d) *Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, così come previsti dalla Programmazione regionale (anche per aree più vaste del territorio provinciale ed in accordo con altre province);*
- e) *Piano Energetico Provinciale così come previsto dalla Programmazione regionale (anche per aree più vaste del territorio provinciale ed in accordo con altre province);*
- f) *Piano provinciale per la bonifica e la messa in sicurezza delle aree inquinate, così come previsti dalla Programmazione regionale (anche per aree più vaste del territorio provinciale ed in accordo con altre province);*
- g) *Piano del traffico per la viabilità extraurbana così come previsti dalla Programmazione regionale (anche per aree più vaste del territorio provinciale ed in accordo con altre province);*
- h) *Programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico così come previsti dalla Programmazione regionale (anche per aree più vaste del territorio provinciale ed in accordo con altre province);*
- i) *Piano provinciale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale e di valorizzazione forestale, previsti dalla Programmazione regionale (anche per aree più vaste del territorio provinciale ed in accordo con altre province);*
- j) *Piano provinciale della difesa idrica così come previsto dalla Programmazione regionale (anche per aree più vaste del territorio provinciale ed in accordo con altre province);*
- k) *Piani Locali di sviluppo delle attività sportive, così come previsti dalla Programmazione Regionale (anche per aree più vaste del territorio provinciale ed in accordo con altre province);*
- l) *Piani Locali di sviluppo economico, sociale e turistico, così come previsti dalla Programmazione Regionale (anche per aree più vaste del territorio provinciale ed in accordo con altre province);*
- m) *Piano locale di sviluppo rurale (programmazione locale del PSR della Regione Toscana);*
- n) *Piano generale di sviluppo dell'Amministrazione provinciale – PGS;*
- o) *Piani dei parchi provinciali;*
- p) *Piani economico sociali dei parchi provinciali e delle riserve naturali.*

**2.** *Si applica la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai fini della preventiva valutazione sulla significatività degli effetti ambientali:*

- a) *ai piani e programmi di cui al comma 1, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti;*
- b) *alle modifiche minori dei piani e programmi di cui al comma 1;*
- c) *ai piani e programmi diversi dal comma 1 che costituiscono il quadro di approvazione di progetti non sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale.*

#### **Articolo 4 - Criteri per la definizione della Autorità Competente alla VAS**

**1.** *L'autorità competente alla VAS è individuata nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale e della legge regionale 10/2010. Essa deve essere organizzata in modo da rispettare i seguenti criteri:*

- a) *indipendenza della Valutazione Ambientale rispetto al processo di costruzione e approvazione del piano/programma;*

- b) non dipendenza gerarchica della Struttura che gestisce l'istruttoria tecnica di supporto all'Autorità Competente da quella dell'Autorità Proponente e dell'Autorità procedente;*
- c) necessaria collaborazione, nella distinzione di ruoli e funzioni, tra Autorità Competente , Autorità Proponente e Autorità procedente nella procedura di VAS (compreso il monitoraggio) e nelle modalità di recepimento dei risultati della VAS nel piano/programma adottato/approvato dall'Autorità procedente;*
- d) adeguata competenza tecnico scientifica e ponderazione degli interessi in gioco da parte della istruttoria propedeutica al rilascio del parere motivato;*
- e) coerenza con il Parere Motivato del contenuto del Piano/Programma approvato;*
- f) trasparenza nel processo di costruzione – valutazione - approvazione del piano o programma;*
- g) adeguata considerazione e motivazione nel recepimento all'interno del piano/programma dei risultati della consultazione del pubblico ed enti interessati.*

### **Articolo 5 - Autorità Competente alla VAS**

- 1. Nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4 l'Autorità Competente alla VAS è il Nucleo tecnico di Valutazione, coordinato dal Garante del processo di VAS di cui all'articolo 10.*
- 2. Il nucleo Tecnico di Valutazione è composto dai dirigenti dei settori della Amministrazione Provinciale ai sensi del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.*
- 3. Il Nucleo Tecnico di Valutazione è supportato operativamente dal Servizio VAS di cui all'articolo 6.*
- 4. Alle riunioni del Nucleo di Valutazione hanno diritto di partecipare il responsabile del procedimento del piano/programma e l'assessore competente.*

### **Articolo 6 - Servizio VAS**

- 1. Il Servizio VAS è la struttura tecnica che supporta la attività del Nucleo Tecnico garantendone la operatività e la continuità dei lavori.*
- 2. Il Servizio VAS ha le dimensioni non inferiori al servizio interno al settore competente alla Pianificazione Territoriale.*
- 3. Il Servizio VAS svolge le seguenti funzioni:*
  - a) collabora alla attività istruttoria del Nucleo Tecnico di Valutazione;*
  - b) supporta operativamente le attività del Garante del processo di VAS nei rapporti interni alla Amministrazione Provinciale;*
  - c) svolge il Programma di Monitoraggio di cui alla lettera p) comma 1 articolo 2.*

## **Articolo 7 - Funzioni Autorità Competente**

### **1. L'Autorità competente:**

- a) *collabora con l'Autorità proponente alla redazione del Documento Preliminare, del Rapporto Ambientale Preliminare e del Rapporto Ambientale;*
- b) *adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità sulla base delle motivazioni tecniche del Rapporto Istruttorio;*
- c) *esprime il parere motivato conclusivo della procedura di VAS sulla base delle motivazioni tecniche del Rapporto Istruttorio;*
- d) *esprime i pareri richiesti alla Amministrazione Provinciale all'interno della procedura di VAS di competenza di altri enti.*

## **Articolo 8 - Funzioni Autorità Proponente**

### **1. La autorità proponente provvede a tutti gli adempimenti finalizzati alla formazione del piano o programma. In particolare:**

- a) *predispone, per la formazione del piano o programma, gli atti propedeutici all'avvio del procedimento ai sensi delle vigenti leggi di settore, avviando contestualmente gli adempimenti relativi alla VAS;*
- b) *predispone, in collaborazione con l'Autorità Competente, il Documento Preliminare per lo svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità;*
- c) *predispone, in collaborazione con l'Autorità Competente, il Rapporto Ambientale preliminare per la definizione del Rapporto Ambientale;*
- d) *collabora con l'Autorità Competente alla predisposizione del Piano di Consultazione del Processo di VAS;*
- e) *redige, in collaborazione con l'Autorità Competente, il Rapporto Ambientale e lo mette a disposizione dell'autorità competente, dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico ai fini delle consultazioni.*

## **Articolo 9 - Funzioni Autorità Procedente**

### **1. L'autorità procedente (Consiglio Provinciale):**

- a) *provvede, in collaborazione con l'Autorità Proponente, alle opportune revisioni del piano o programma,tenendo conto del parere motivato espresso dall'Autorità Competente;*
- b) *redige e approva la dichiarazione di sintesi;*
- c) *provvede all'approvazione del piano o programma.*

## **Articolo 10 - Nomina e Funzioni del Garante del Processo di VAS**

**1.** *Il Garante del Processo di VAS viene nominato, a cura del Presidente, sentita la Giunta Provinciale. Restano ferme le funzioni del Garante della Comunicazione di cui all'articolo 19 della LR 1/2005.*

*2. Il Garante dovrà essere soggetto distinto dal responsabile del procedimento di adozione/approvazione del piano/programma .*

*3. Il Garante del Processo di VAS svolge la funzione di coordinamento del Nucleo Tecnico di Valutazione.*

*4. Il Garante del Processo di VAS predispose in collaborazione con il Garante della Comunicazione ex articolo 19 LR 1/2005:*

- a) il Piano di Consultazione del processo di VAS;*
- b) il verbale conclusivo della fase di analisi delle osservazioni , memorie scritte presentate;*
- c) il rapporto sui risultati della fase di consultazione.*

### **Articolo 11 - Consultazione**

*1. L'elenco delle autorità ambientali interessate da consultare nel processo di VAS è contenuto nell'allegato A. Tale elenco è integrabile dal Piano di Consultazione del Processo di VAS.*

*2. L'elenco dei soggetti costituenti il pubblico interessato da consultare nel processo di VAS è contenuto nell'allegato B. Tale elenco è integrabile dal Piano di Consultazione del Processo di VAS.*

*3. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 9<sup>1</sup> della legge regionale 10/2010, il Piano di Consultazione dovrà stabilire modalità dettagliate di partecipazione al fine di consentire al pubblico di prepararsi e partecipare efficacemente al procedimento di valutazione/approvazione del piano/programma, nonché modalità di analisi delle osservazioni e delle memorie presentate da pubblico.*

### **Articolo 12 - Procedura per la Verifica di Assoggettabilità**

*1. Nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi del comma 2 articolo 3 del presente regolamento, è necessario accertare preliminarmente l'assoggettabilità dei medesimi a VAS,*

---

<sup>1</sup> "2. Nell'ambito dei procedimenti di VAS di competenza degli enti locali, gli stessi enti possono promuovere ulteriori modalità di partecipazione quali previste dalla legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e attingere al sostegno finanziario che la Regione prevede in applicazione e ai fini della stessa l.r. 69/2007. A tale scopo, gli enti interessati presentano all'autorità garante della partecipazione apposita domanda, corredata da specifici progetti di promozione della partecipazione e, nel caso degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, validati dai garanti locali nominati dagli enti interessati a norma e ai fini di cui agli articoli 19 e 20 della l.r. 1/2005.

3. Nei casi di cui al comma 2:

- a) l'autorità garante per la partecipazione decide sull'ammissione della domanda di cui all'articolo 14 della l.r. 69/2007 entro quindici giorni dalla presentazione;*
- b) il processo partecipativo ammesso si svolge entro i termini inderogabili di cui al capo III del presente titolo II, previsti per le procedure partecipative e nel rispetto del principio di non duplicazione di cui all'articolo 8; in ogni caso il procedimento di VAS si conclude nei tempi e con le modalità previste dalla presente legge;*
- c) non ha luogo la sospensione degli atti amministrativi di cui all'articolo 18, comma 2, della l.r. 69/2007;*
- d) il rapporto sugli esiti del processo partecipativo è trasmesso all'autorità garante per la partecipazione e all'autorità competente nei termini utili per l'espressione del parere motivato di cui all'articolo 26; la mancata trasmissione degli esiti non impedisce la conclusione del procedimento di VAS nei termini previsti dalla presente legge."*

*l'Autorità Proponente nella fase iniziale di elaborazione del piano o programma, predisporre il Documento Preliminare per la Verifica di assoggettabilità.*

*2. Il Documento Preliminare di cui al comma 1 viene trasmesso all'Autorità Competente, per la decisione circa l'assoggettabilità del piano o programma a VAS.*

*3. L'Autorità Competente attraverso il Garante del Processo di VAS, entro dieci giorni dal ricevimento del Documento Preliminare, inizia le consultazioni, trasmettendolo alle Autorità Ambientali interessate al fine di acquisirne il parere entro trenta giorni dall'invio.*

*4. L'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato 1 della legge regionale 10/2010, sentita l'Autorità Proponente e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente, ed emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e definendo, ove occorra, le necessarie prescrizioni, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2. E' fatto salvo il termine inferiore eventualmente concordato fra l'Autorità Competente e l'Autorità Proponente. Entro lo stesso termine sono acquisiti dall'autorità competente i chiarimenti e le integrazioni eventualmente necessari.*

*5. Le conclusioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusioni dalla VAS e le prescrizioni di cui al comma 4, sono rese pubbliche, a cura del Servizio VAS di cui all'articolo 6, attraverso la pubblicazione in uno spazio web della Amministrazione Provinciale.*

### **Articolo 13 - Fasi del processo di VAS**

*1. Il processo di VAS è distinto nella fase preliminare e nella fase ordinaria.*

*2. La fase preliminare è finalizzata alla redazione del Rapporto Ambientale attraverso apposita consultazione delle Autorità Ambientali interessate e del pubblico.*

*3. La fase ordinaria è finalizzata alla espressione del Parere Motivato che conclude il processo di VAS propedeutico alla adozione/approvazione del piano/programma.*

### **Articolo 14 - Procedura della fase preliminare**

*1. L'autorità proponente predisporre il Rapporto Ambientale preliminare e lo trasmette alla Autorità competente, e alle Autorità Ambientali interessate di cui all'elenco dell'Allegato A al presente regolamento opportunamente integrate sentito il Garante del Processo di VAS.*

*2. Della avvenuta trasmissione l'Autorità Competente tramite il Servizio VAS pubblica apposito avviso in uno spazio web della Amministrazione Provinciale. Della avvenuta pubblicazione viene inviata apposita comunicazione elettronica ai soggetti elencati nell'allegato B opportunamente integrato dal Garante del Processo di VAS.*

- 3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso potranno essere inviate osservazioni, memorie, richieste di chiarimenti sia alla Autorità Proponente che al Garante del Processo di VAS.*
- 4. Entro 15 giorni dalla conclusione del termine per la presentazione delle osservazioni, il Garante del Processo di VAS, di intesa con l'Autorità Proponente, valuta la opportunità di convocare una o più udienze pubbliche di discussione sul documento di cui al comma 1.*
- 5. Il Garante del Processo di VAS di intesa con l'Autorità Proponente convoca apposite riunioni del Nucleo Tecnico di Valutazione al fine di definire il contenuto del Rapporto Ambientale Preliminare.*
- 6. Entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso l'Autorità proponente redige, recependo gli indirizzi emersi dalle riunioni di cui al comma 5, e tenuto conto delle udienze di cui al comma 4, il Rapporto Ambientale tenuto conto dei contenuti emersi dalle consultazioni con le Autorità Ambientali interessate ed il pubblico.*
- 7. Il Rapporto ambientale dovrà contenere una apposita sezione Bilancio delle Osservazioni/Udienza dove dovranno essere riportate le osservazioni presentate e le informazioni sull'avvenuto o mancato recepimento. La sezione Bilancio delle Osservazioni/Udienza è redatta dal Garante del processo di VAS in collaborazione con il Garante della comunicazione ove nominato ai sensi dell'articolo 19 LR 1/2005.*
- 8. Nella ipotesi in cui il piano territoriale, urbanistico e di settore e le relative varianti non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti di importanza comunitaria e regionale, sia sottoponibile, ai sensi dell'articolo 15 comma 2 della legge regionale 6 aprile 2000, n.56, alla valutazione di incidenza il Rapporto Ambientale dovrà contenere anche il relativo studio di incidenza nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 34 della legge regionale 10/2010.*

### **Articolo 15 - Procedura ordinaria di VAS**

- 1. Predisposizione del Piano di Consultazione di Autorità Ambientali e Pubblico da parte del Garante del Processo di VAS in collaborazione con il Garante della Comunicazione se nominato ai sensi dell'articolo 19 LR 1/2005, tenuto conto del Bilancio delle Osservazioni/Udienze di cui al comma 7 dell'articolo 13 del presente Regolamento.*
- 2. L'Autorità proponente comunica all'autorità competente la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, contestualmente pubblica avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) nonché su quotidiani e spazi web della Amministrazione Provinciale, contenente: a) il titolo della proposta di piano o programma; b) l'indicazione del proponente e dell'autorità procedente; c) l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica. Dalla pubblicazione di cui al periodo precedente decorrono i termini di legge per il rilascio del Parere Motivato conclusivo come indicati dal comma 1 articolo 26 della legge regionale 10/2010.*
- 3. Sull'apposito spazio web della Amministrazione Provinciale dovranno essere pubblicati dalla Autorità Competente tramite il Servizio VAS, i testi integrali della proposta di piano/programma,*

*del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica nonché il Piano di consultazione di cui al comma 1.*

**4. Svolgimento Piano di Consultazione con il coordinamento del Garante del Processo di VAS.**

**5. Redazione, da parte del Garante del processo di VAS, del Rapporto sullo svolgimento della consultazione, con allegato le memorie e osservazioni presentate nonché i verbali di audizioni e contraddittori pubblici svolti.**

**6. Predisposizione, da parte della Autorità Competente, del Rapporto Istruttorio propedeutico alla redazione del Parere Motivato. Ai lavori di predisposizione del Rapporto istruttorio dovrà collaborare il responsabile del procedimento del Piano/programma.**

**7. Parere motivato della Autorità competente alla VAS sulla base del Rapporto Istruttorio di cui al comma 6. Se il piano è sottoposto a valutazione di incidenza, come previsto dal comma 8 articolo 13 presente Regolamento, il Parere motivato in attuazione del comma 4 articolo 15 Legge Regionale 56/2000, è comprensivo del provvedimento conclusivo del procedimento di Valutazione di Incidenza.**

**8. Il responsabile del procedimento del piano/programma, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato, alle opportune revisioni del piano o programma.**

**9. Il piano/programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la proposta di Dichiarazione di sintesi di cui al comma 2 articolo 27 LR 10/2010, sono trasmessi dal responsabile del procedimento, all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma.**

**10. Adozione/Approvazione<sup>2</sup> del piano/programma da parte dell'Autorità Procedente (Consiglio Provinciale) con allegata la Dichiarazione di Sintesi. Nella Dichiarazione di Sintesi si descrive:**

- a. il processo decisionale seguito;*
- b. le modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma;*
- c. le modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato;*
- d. le motivazioni e delle scelte di piano o programma anche alla luce delle possibili alternative individuate nell'ambito del procedimento di VAS;*
- e. le modifiche apportate al piano/programma alla luce del parere motivato .*

**11. Pubblicazione sul BURT e sul sito web della Provincia del Piano/programma adottato/approvato con il Rapporto Ambientale, del Parere Motivato, della Dichiarazione di Sintesi.**

---

<sup>2</sup> vedi comma 5 articolo 11 d lgs 152/2006: *"5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge."*

**12.** *Avvio a cura del Garante del Processo di VAS del Programma di Monitoraggio sulla attuazione del piano/programma come previsto dal Rapporto Ambientale.*

**13.** *Predisposizione da parte del Responsabile del Procedimento del piano/programma in collaborazione con il Garante del Processo di VAS, dei Rapporti Periodici di Monitoraggio. I Rapporti Periodici di monitoraggio dovranno indicare:*

- a) il controllo sugli impatti significativi derivanti, sull'ambiente, dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati;*
- b) la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive.*

**14.** *Pubblicazione, a cura del Servizio VAS, sullo spazio web della Amministrazione Provinciale dei Rapporti periodici di Monitoraggio.*

### ***ALLEGATO A - Autorità ambientali interessate da consultare nel processo di verifica di assoggettabilità e nel processo di VAS***

1. Sotto il profilo della titolarità di funzioni di amministrativa attiva:

- Comuni;
- Comunità Montane;
- Autorità di ambito territoriale Ottimale per la gestione dei servizi idrici (relativamente ai poteri autorizzatori in materia di scarichi idrici);
- Consorzi di bonifica (titolarità nel rilascio di concessioni, licenze permessi di cui al R.D. 368/1904, art. 134 ed art. 138 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi);
- Enti Parco (titolarità nulla osta propedeutico agli interventi compatibili con un'area protetta, giudizio di VIA nei casi previsti dalla legge regionale);
- Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici per le competenze di cui al DPR 6/8/2004 n. 173 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali

2. Sotto il profilo di competenze gestionali, di programmazione e di indirizzo e consulenza:

- Gestore servizio idrico integrato;
- Consorzi di bonifica (competenze gestionale e di proposta di programmazione nell'attività di bonifica idraulica);
- ARPAT (dipartimento provinciale);
- ASL (dipartimenti prevenzione);
- Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici per le competenze di cui al DPR 6/8/2004 n. 173 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;
- Enti Parco (relativamente alle competenze gestionali e programmatiche secondo quanto previsto dalla normativa istitutiva oltre che da quella quadro);
- Comitato di gestione dell'ATC (relativamente alle competenze di indirizzo e programmazione nella gestione della caccia e della tutela della fauna);
- Consorzi obbligatori tra imprese per la gestione unica delle cave e torbiere;

- Distretti di pesca e di acquicoltura;
- Comunità di Ambito territoriale relativamente alle competenze di gestione-attuazione dei piani provinciali di gestione rifiuti, vigilanza attuazione interventi previsti, determinazione tariffa gestione RSU;
- ARRR relativamente alle competenze di certificazione obiettivi raccolta differenziata e gestione sportello informativo, nonché sistematizzazione dati gestione rifiuti;
- Autorità di bacino e Comitato Tecnico relativamente alle competenze di impostazione della programmazione di bacino.

### ***ALLEGATO B - Categorie di pubblico da individuare nel Piano di Consultazione***

Tre macro categorie di pubblico da individuare:

- A.** i cittadini, anche singoli, toccati dagli effetti del piano da valutare e approvare;
- B.** le associazioni a tutela dell'ambiente riconosciute a livello nazionale (ex lege istitutiva del Ministero dell'Ambiente) ed operanti sul territorio;
- C.** le altre organizzazioni interessate, citate dalla parte finale del paragrafo 4 dell'articolo 6 della direttiva, individuando tra queste tre sottocategorie:
  - C1: le associazioni rappresentanti degli interessi economici e sociali,
  - C2: le associazioni dei consumatori,
  - C3: le associazioni espressione di interessi socio culturali.

Con riferimento alla procedura di valutazione in oggetto, tali categorie potrebbero essere così individuate:

- le associazioni di cui alla categoria B potranno essere quelle riconosciute dal Ministero dell'ambiente e che hanno sedi operative a livello locale;
- le associazioni di cui alla categoria C1 potranno essere individuate in quelle partecipanti a tavoli di concertazione già operanti a livello locale;
- le associazioni di cui alle categoria C2 e C3 potranno essere individuate tra quelle costituite a livello nazionale/regionale e con sedi operative in ambito locale. In particolare, per i consumatori il riferimento può essere l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 137 del dlgs 206/2005 (Codice del Consumo).

Sulla base di tali considerazioni, vengono indicati, **a titolo non esaustivo**, i seguenti soggetti:

- Circostrizioni comunali;
- Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Massa Carrara;
- Associazione industriali della Provincia di Massa Carrara;
- API Massa-Carrara
- CNA Massa-Carrara
- Confartigianato Massa-Carrara
- Confederazione Italiana Agricoltori di Massa Carrara;
- Agriturist – Unione provinciale agricoltori;
- Confagricoltura;
- Confcommercio di Massa Carrara;
- Confesercenti di Massa Carrara;
- Ordine degli architetti della Provincia di Massa Carrara;
- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara;

- Ordine dei geologi della Regione Toscana;
- Collegio dei geometri della Provincia di Massa Carrara;
- Collegio dei Periti agrari della Provincia di Massa Carrara;
- Collegio dei Periti industriali della Provincia di Massa Carrara;
- Italia Nostra;
- Legambiente;
- W.W.F.;
- C.I.S.L.;
- C.G.I.L.;
- U.I.L.;
- U.G.L.